

**IRPINIAMBIENTE S.P.A.**

DECRETO n. 58 del 10 Maggio 2021

**OGGETTO: Ricerca Sede per locazione presso Zona Industriale Valle Ufita.**

**L' AMMINISTRATORE UNICO**

Premesso:

- che la società IRPINIAMBIENTE S.p.A., è affidata del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e s.m.i. e D.L. 30/12/2009, n. 195 convertito in Legge del 26/02/2010, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;
- che la Legge Regionale della Campania n.6/2016 al comma 3 dell'art. 14 stabilisce che: "in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";
- che la Legge Regionale della Campania n.14/2016 al comma 3 dell'art. 40 stabilisce che: "Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge".
- che la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";
- che, a tutt'oggi, l'Ente preordinato alla gestione del servizio non risulta ancora operante e così non ancora conosciuti i termini per la definizione del Piano d'Ambito quale strumentazione progettuale per la gestione del ciclo integrato;


**Considerato**

- che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del decreto legge 195/09, così come convertito dalla legge 26/2010 e ss. mm. e ii. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata, sul territorio della regione Campania, alle Province che esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate;
- che l'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2013, come convertito in legge n. 11 del 01 febbraio 2013 e sue successive mm. e ii., proroga al 31 dicembre 2013 la durata della fase transitoria prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto legge n. 195 del 2009, durante la quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni" della regione Campania;

**Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                  83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: [segreteria@irpiniambiente.it](mailto:segreteria@irpiniambiente.it)  
pec: [posta@pec.irpiniambiente.it](mailto:posta@pec.irpiniambiente.it)  
P.Iva 02626510644



## IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- che a partire dalla scadenza del predetto termine, *“si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”* in base alle quali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*;
- che l'art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, al comma 1 introduce, *“a decorrere dal gennaio 2013”* e *“in tutti i comuni del territorio nazionale”* il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e al comma 43 sopprime dalla stessa data *“tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria”* (TARSU e TIA);
- che il termine di cui al citato art. 11 è stato più volte differito e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/2014, conv. in L. 11/2015;
- che, successivamente, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6, è stata espressamente prevista la proroga delle società provinciali;
- che, per effetto dell'art. 16 comma 7 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole *“comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”* sono soppresse confermando, in tal modo, l'attuale titolarità della IRPINIAMBIENTE S.p.A. nella prosecuzione del servizio.


## TENUTO CONTO

- che la Provincia di Avellino e la società Irpiniambiente s.p.a, in data 2 dicembre 2010, sottoscrivevano contratto di servizio, ex art.253 del d.lgs. 152/2006, con il quale veniva individuata la società Irpiniambiente s.p.a, quale soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino;
- che, in virtù dell'art.3 del suddetto contratto, veniva individuata la società provinciale Irpiniambiente s.p.a. quale soggetto competente per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della provincia di Avellino, ivi compresa la gestione degli impianti funzionali al ciclo di proprietà o in possesso della Provincia o alla stessa trasferita;
- che, in virtù di quanto previsto dall'art.3 del medesimo contratto, veniva stabilito che la società Irpiniambiente si obbligava al rispetto delle norme di legge in materia di subentro nelle attività espletate dai consorzi di Bacino AV1 AV2 e delle relative articolazioni societarie, nonché al subentro dei rapporti in essere tra i Comuni e i soggetti terzi, alla data del 31 dicembre 2009;
- che Irpiniambiente è, tra l'altro, subentrata al Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 2 che aveva sottoscritto, in data 14 settembre 2007, con il Comune di Ariano Irpino, contratto (approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.° 231/2007) per il servizio di raccolta differenziata, nello specifico, per la raccolta domiciliare della frazione organica;

### **Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                      83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: [segreteria@irpiniambiente.it](mailto:segreteria@irpiniambiente.it)  
pec: [posta@pec.irpiniambiente.it](mailto:posta@pec.irpiniambiente.it)  
P.Iva 02626510644



## IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- che, anche in ragione delle modifiche normative che si erano avute nel corso degli anni, Irpiniambiente s.p.a. e Comune di Ariano Irpino hanno sottoscritto, in data 7 febbraio 2019, un nuovo contratto di appalto, registrato in Ariano Irpino in data 21 febbraio 2019 n. 3830, avente ad oggetto *“la gestione dei rifiuti urbani comprensivo dei servizi accessori”* in cui non era previsto il servizio di pulizia e spazzamento delle strade;
- che, in data 5 ottobre 2020 rep.3855, siffatto contratto è stato integrato con affidamento all'Irpiniambiente s.p.a. anche del servizio di pulizia e spazzamento strade;
- che, in data 29 ottobre 2020, con decreto n° 79, l'Amministratore Unico della Irpiniambiente s.p.a. approvava gli schemi di contratto sopra individuati, nei quali il Comune di Ariano Irpino presta il proprio espresso consenso affinché Irpiniambiente s.p.a. abbia facoltà ad individuare, con le modalità previste dalle legge, un sub concessionario;
- che, in data 6 novembre 2020, è stato stipulato un contratto di sub concessione tra Irpiniambiente s.p.a. e la De Vizia Transfer s.p.a, individuato sub concessionario per l'affidamento della gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Ariano Irpino, in esecuzione dei contratti stipulati in data 21 febbraio 2019 ed in data 5 ottobre 2020 tra il Comune di Ariano Irpino e la Irpiniambiente s.p.a.

### CONSIDERATO altresì che

Che l'Ambito Territoriale Ottimale Avellino, con nota prot. n°307 del 23 febbraio 2021, a firma del direttore generale, ing. Annarosa Barbati, in ordine al contratto di sub concessione sopra descritto, ha rilevato che *“la individuazione del sub concessionario, inoltre, appare non realizzata attraverso una procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi previsti dalla normativa europea ed in ragione del fatto che le società in house sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalla normativa statale e regionale, come appunto dispone l'art.16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n°175. Alla luce delle predette considerazioni si ritiene opportuno che la Società Irpiniambiente debba, in autotutela, procedere alla revisione del contratto di cui in oggetto”*.

- che, successivamente, il Comune di Ariano Irpino, in riscontro alla nota dell'Ambito Territoriale Ottimale Avellino, sopra descritta, con nota prot. n°5582 del 24 febbraio 2021, inviata ad Irpiniambiente ha rilevato che *“al fine di garantire la legalità del rapporto intercorrente tra il Comune di Ariano Irpino e la Irpiniambiente invita ad adottare ad bonas i rimedi necessari per il ripristino della legittimità dell'azione amministrativa posta in essere da codesta società, garantendo al contempo la continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti”*;

### RILEVATO


- che è stato interesse della società Irpiniambiente s.p.a. ripristinare la legittimità delle procedure nello svolgimento del servizio per il quale è concessionario;
- che, in ogni caso, la società Irpiniambiente intende riattivare il servizio affidatogli dal Comune di Ariano Irpino direttamente;



### **Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                      83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: [segreteria@irpiniambiente.it](mailto:segreteria@irpiniambiente.it)  
pec: [posta@pec.irpiniambiente.it](mailto:posta@pec.irpiniambiente.it)  
P.Iva 02626510644



**IRPINIAMBIENTE S.P.A.**


- che in data 1/04/2021 con decreto n. 43 veniva disposta comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 7 L.241/1990 del decreto n° 79 dell'Amministratore Unico di Irpiniamambiente s.p.a. che approvava gli schemi di contratto sopra individuati;
- che nelle more perveniva il parere reso dall'AGCOM, benché richiesto dal Comune di Ariano Irpino, che conferma la sussistenza del più grave vizio della nullità della subconcessione per violazione di norme imperative sulla evidenza pubblica, per cui si ritiene di adottare il provvedimento in autotutela del decreto n.79 del 29.10.2020 quale strumento maggiormente idoneo rispetto alla procedura di recesso;
- che con relativo decreto dell'A.U. n.53 del 30.4.2021 Irpiniamambiente ha disposto l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art.21 nonies L. n.241/1990, della propria determinazione n. 79 del 29.10.2020 con cui l'Amministratore Unico della Irpiniamambiente s.p.a. approvava gli schemi di contratto sopra individuati ed individuava la De Vizia Transfer Spa quale soggetto terzo cui affidare in sub concessione il servizio de quo relativo al Comune di Ariano Irpino;
- che il Comune di Ariano Irpino e la società Irpiniamambiente hanno espresso la volontà della ripresa del servizio da parte della stessa Irpiniamambiente;
- che a tale fine, tenuto conto, che il servizio da svolgere presso il Comune di Ariano Irpino riguarda sia il servizio di raccolta che quello relativo allo spazzamento appare necessario valutare l'utilizzo di altra sede al fine di adibire la stessa per il ricovero degli automezzi e del personale relativo;
- che la necessità di reperire altra sede nasce anche in virtù di quanto indicato nella relazione del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 19.6.2020 prot.n.6855;
- che al contempo necessita individuare urgentemente altra sede vista la necessità di effettuare il servizio presso il Comune di Ariano Irpino e ottimizzare al contempo anche i servizi presso gli altri Comuni serviti dalla sede di Flumeri;
- che le soluzioni da valutare nella Zona Industriale di Flumeri consentirebbero un efficientamento del servizio tenuto conto della vicinanza della nostra sede di Flumeri già esistente,

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato l'Amministratore Unico

**DECRETA**

di incaricare, a tal fine, l'Ing. Roberto Iantosca quale R.U.P. della presente procedura affinché provveda a valutare, tenendo in considerazione le quotazioni fornite dall'OMI, la disponibilità di unità immobiliari da adibire al ricovero di automezzi e personale preferibilmente nella Zona Industriale Valle Ufita, per le motivazioni sopra indicate, relazionando al fine di poter considerare una locazione.

L'Amministratore Unico

  
Dott. Antonio Russo

***Irpiniamambiente s.p.a.***

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                  83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: [segreteria@irpiniamambiente.it](mailto:segreteria@irpiniamambiente.it)  
pec: [posta@pec.irpiniamambiente.it](mailto:posta@pec.irpiniamambiente.it)  
P.Iva 02626510644